



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 30 DEL 19/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SPOSTAMENTI, ATTIVITA' MOTORIE E MERCATI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Provincia di Pesaro ed Urbino.

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*».

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 09 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per:

1. **comprovate esigenze lavorative**
2. **situazioni di necessità**
3. **motivi di salute**
4. **rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni", **si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni;**

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

FATTO RILEVARE che l'autorità sanitaria ha fatto presente, in momenti successivi e sempre più accorati, la curva del contagio supera la capacità di assistenza e cura del servizio sanitario soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere;

VISTI, inoltre, che si osserva nel centro cittadino e nel territorio comunale urbano ed extraurbano, un flusso circolatorio veicolare e pedonale tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone;

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE SI DEVE PERCORRERE IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE (QUESTI ULTIMI ESCLUSIVAMENTE TRA QUELLI AMMESSI DAI DECRETI VIGENTI);**

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000. per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili - previe le autocertificazioni di legge - esclusivamente per:

- 1. comprovate esigenze lavorative**
- 2. situazioni di necessità**
- 3. motivi di salute**
- 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza.

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per:

- fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l'acquisto di farmaci; nei casi anzidetti, nel caso ci si sposti a piedi, dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la struttura di vendita più prossima alla propria residenza escludendo ogni altra opzione alternativa interna od esterna al Comune, mentre, nel caso ci si sposti con automezzo, dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la struttura di vendita presente nel territorio di residenza o in territori limitrofi;
- situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
- gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa - max. 100 mt. (esigenze fisiologiche) e necessità veterinarie.

Tutte queste azioni dovranno essere eseguite adottando il principio secondo il quale deve percorrere il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario;

b) Fino al 3 aprile 2020 sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto in luoghi pubblici quali strade e piste ciclabili, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell'impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;

c) Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i mercati settimanali ambulanti, anche nella sola attività alimentare;

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81;

RACCOMANDA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona del Comune di Montelabbate il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze

lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020 **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE SI DEVE PERCORRERE IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE;**

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia esecutiva dalle ore **00.00** del giorno **20/03/2020** per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montelabbate;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza:
 - *alla Polizia Locale;*
 - *al Comando dei Carabinieri di Vallefoglia;*

IL SINDACO
Ferri Cinzia
f.to digitalmente

**IL SINDACO
Cinzia Ferri**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005